

Carrara, 18 novembre 2015
DL/

Spett.le

SPESE DI RAPPRESENTANZA (E SPONSORIZZAZIONI)

Disciplina, limiti e rischi. Modifiche a partire dal 1° gennaio 2016

Il D. Lgs 147/2015 ha stabilito nuove regole per le “spese di rappresentanza” (art. 108 TUIR ed art. 1 DM 19 novembre 2008). E l’occasione appare propizia per un breve riepilogo della materia.

Sono di rappresentanza le spese relative all’ erogazione gratuita di beni e servizi per finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Lo sono in particolare quelle per:

- a) viaggi turistici a promozione di beni/servizi prodotti dall’ impresa;
- b) feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, nazionali o religiose;
- c) feste e ricevimenti organizzati per l’ inaugurazione di nuove sedi, uffici, stabilimenti;
- d) feste e ricevimenti organizzati in occasione di mostre/fiere in cui sono esposti beni/servizi prodotti dall’ impresa;
- e) erogazioni gratuite di beni/servizi dell’ impresa, inclusi i contributi per convegni, seminari e manifestazioni simili.

Queste spese sono deducibili solo per la parte che non supera (¹) le percentuali dei ricavi sottoindicate (colonna “Prima”), che il D. Lgs 47/2015 ha ora aumentato (colonna “Dopo”):

N°	DESCRIZIONE	PRIMA	DOPO
1	Ricavi annui dell’ attività caratteristica dell’ impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi: fino a 10milioni	1,3%	1,5%
2	per i ricavi superiori a 10milioni, fino a 50milioni	0,5%	0,6%
3	per i ricavi superiori a 50milioni	0,1%	0,4%

Attenzione: le percentuali si applicano per fasce. Un’ impresa che avesse 18milioni di ricavi, ad esempio, avrebbe un tetto di spesa così calcolato: $(10.000.000 \times 1,5\%) + (8.000.000 \times 0,6\%)$.

Non sono invece spese di rappresentanza quelle per

- f) beni distribuiti gratuitamente, se d’ importo unitario non superiore a 50 euro;
- g) viaggio, vitto ed alloggio destinate ad ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre e fiere dove si espongono beni/servizi prodotti dall’ impresa;

¹ L’ eventuale eccedenza rispetto al limite percentuale rimane ineducibile e non può essere riportata all’ anno successivo.

h) viaggio, vitto ed alloggio destinate ad ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell' impresa;

i) viaggio, vitto ed alloggio dell' imprenditore individuale che partecipa a mostre e fiere dove si espongono beni/servizi prodotti dalla sua impresa;

a condizione però che vi sia una apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione, nonché la natura dei costi sostenuti.

In conclusione: i limiti di spesa per le voci da a) ad e) sono noti e chiari; ugualmente è noto e chiaro che le voci da f) ad i) devono essere supportate da documentazione con i contenuti suddetti.

Molto meno nota e chiara è invece una condizione che l' art. 1 DM 19 novembre 2008 pone indistintamente a carico di tutte le spese di rappresentanza: esse si considerano infatti inerenti e deducibili quando il loro sostenimento risponda *"...a criteri di ragionevolezza in funzione dell' obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l' impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore"*.

Con requisiti così vaghi e di difficile dimostrazione potete solo augurarVi d' incontrare Verificatori sapienti, capaci cioè di distinguere serenamente il grano dal loglio.

Una particolare attenzione devono peraltro prestarla le imprese che sponsorizzano squadre sportive dilettantistiche, tema questo che è stato già oggetto di nostre circolari (per citare le ultime: 9 novembre 2012, 10 giugno 2013, 12 agosto 2015). Qualcuno di Voi ha avuto sulla materia anche specifiche note scritte.

Il rischio per gli *sponsors* è anche questo:

l) che le loro sponsorizzazioni vengano declassate a spese di rappresentanza;

m) che – in quanto spese di rappresentanza – esse escano da limiti indicati nella tabella di pag.1;

n) che comunque – anche rientrando nei limiti – vengano poi negati i requisiti stabiliti dal menzionato art. 1 DM 19 novembre 2008 (ad esempio la capacità di *"generare anche potenzialmente benefici economici per l' impresa"*, o la *"ragionevolezza"*);

con la conseguenza di veder trasformare il costo dedotto in una partita tassabile.

Nel raccomandare perciò la massima prudenza, siamo a Vostra completa disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE